

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N. 1128/AV3 DEL 20/08/2013**

**Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI
SIBILLINI E L'A.S.U.R. MARCHE - DETERMINAZIONI.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C. Bilancio e dell'U.O.C. Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

Di stipulare, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e come da atto di delega prot. n. 13164 del 20/06/13 del Direttore Generale dell'ASUR, con l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Protocollo di intesa, di cui al testo allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso ad ogni effetto di legge, unitamente al documento istruttorio, in cui ne sono riportate le motivazioni.

Di precisare che detto Protocollo, che ha lo scopo di facilitare forme di collaborazione tra gli Enti e favorire così il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa a carico dell'Area Vasta.

Il Dirigente dell'U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente dell'U.O.C. Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

In occasione della presentazione, in data 12/04/12, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di un "Protocollo di monitoraggio sanitario del bestiame domestico sintopico con il Camoscio", emerse l'importanza e quindi la necessità di stipulare e formalizzare, tra lo stesso Ente Parco ed i Servizi Veterinari dell'ASUR Marche, un protocollo di intesa, finalizzato a facilitare, ufficializzandole, forme di collaborazione tra detti Enti.

Quanto sopra, al fine di favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, in settori di attività di servizio, di ricerca e di gestione di comune interesse. L'Ente Parco e i Servizi Veterinari dell'ASUR esercitano infatti sul territorio di rispettiva competenza funzioni differenti, che comportano tuttavia interessi, finalità, tempistiche ed approcci comuni e quindi la loro collaborazione ha, fra gli altri, lo scopo di favorire un più rapido scambio di informazioni, nonché l'ottimizzazione delle risorse, esse stesse genericamente intese.

Visto l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, si provvedeva quindi a redigere apposito Protocollo di intesa, nei termini di cui al testo allegato al proponendo atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che rappresenta il quadro di riferimento generale, rispetto al quale potranno essere stabiliti accordi operativi in specifiche aree di intervento, da discutere e valutare di volta in volta da entrambe le parti.

Considerato l'interesse dell'Azienda ad addivenire alla stipula del Protocollo de quo, come ampiamente argomentato dal Direttore del Servizio Veterinario "Sanità Animale" dell'Area Vasta n. 3, con nota prot. n. 172809 del 26/04/13, in quanto tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti gli animali selvatici sono complementari e necessarie per l'organizzazione e la programmazione delle attività di prevenzione dei Servizi Veterinari delle Aree Vaste dell'ASUR e vista, altresì, la comune convenienza di determinare, congiuntamente, i compiti e le responsabilità reciproche per la migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali, con nota prot. n. 45377 del 12/06/13, si proponeva alla Direzione Generale dell'ASUR di adottare idoneo atto con cui procedere alla stipula del Protocollo di intesa tra l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'ASUR Marche, secondo il testo trasmesso in allegato alla stessa.

Con atto prot. n. 13164 del 20/06/13, il Direttore Generale dell'ASUR ha delegato il Direttore dell'Area Vasta n. 3 ad espletare l'iter amministrativo per l'adozione degli atti necessari alla definizione dei rapporti tra l'Ente Parco e l'ASUR, in merito al predetto Protocollo di intesa.

Per tutto quanto sopra, si propone alla Direzione di Area Vasta di adottare idoneo atto con cui procedere alla stipula del Protocollo di intesa tra l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'ASUR Marche, nei termini di cui al testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Protocollo ha la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato previa formale determinazione dei contraenti. Si precisa che dalla stipula dello stesso non deriva alcun onere diretto di spesa, in quanto l'eventuale utilizzo di risorse finanziarie verrà specificatamente regolamentato in sede di stipula dei singoli accordi operativi di cui sopra, concordati dai responsabili scientifici individuati dagli Enti.

Si attesta, infine, che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che da esso non deriva alcun onere di spesa.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Adriana Carradorini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI, di seguito denominato Parco, con sede legale in Visso (MC), Piazza del Forno, 1, CAP 62039, Codice Fiscale/P.I. n 90005440434, in persona del Direttore, Dr. Franco Perco, nato a Trieste, l'08/05/1939, domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede;

E

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle Marche, di seguito denominata ASUR, con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro, n. 40, 60131 Ancona (AN), P. IVA 02175860424, in persona del Direttore dell'Area Vasta n. 3, Dr. Enrico Bordoni, nato a Macerata, il 08/05/1955, come da atto di delega prot. n. 13164 del 20/06/13, a firma del Direttore Generale dell'ASUR, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede amministrativa dell'Area Vasta n. 3, sita in Macerata, Belvedere R. Sanzio, n. 1;

PREMESSO

- che il Parco e l'ASUR esercitano sul territorio di rispettiva competenza funzioni differenti, che comportano tuttavia interessi, finalità, tempistiche ed approcci comuni;
- che la collaborazione fra Enti ha, fra gli altri, lo scopo di favorire un più rapido scambio di informazioni e l'ottimizzazione delle risorse;
- che il controllo sanitario delle popolazioni degli animali selvatici, ai fini della tutela della salute umana, del patrimonio zootecnico e del delicato equilibrio tra uomo – animale – ambiente fa parte delle attività di sanità pubblica veterinaria, inserite in un generale contesto di prevenzione collettiva. E' infatti universalmente riconosciuto che uno dei più importanti indicatori della salute di un ecosistema è rappresentato dallo stato sanitario degli animali che ne fanno parte;
- che i Servizi Veterinari delle Aree Vaste dell'ASUR, in collaborazione con altri Enti istituzionali (Provincia, Corpo Forestale dello stato, Parchi, IZS, ecc), svolgono alcune attività di controllo

sanitario su un campione di animali selvatici, rinvenuti vivi nel territorio;

- che, in una generale attività di controllo sanitario delle popolazioni degli animali selvatici, il solo monitoraggio degli animali vivi non è sufficiente a fornire un quadro completo dello “status sanitario” delle intere popolazioni. Il rilevamento delle cause di morte ed il reperimento di materiale organico da sottoporre a specifiche ricerche su agenti chimici, fisici o biologici di malattia, può permettere di acquisire, infatti, dati epidemiologici di rilevante interesse per la sanità pubblica e per la salvaguardia della bio-diversità;
- che tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti gli animali selvatici sono complementari e necessarie per l’organizzazione e la programmazione delle attività di prevenzione dei Servizi Veterinari delle Aree Vaste dell’ASUR, perseguendo gli obiettivi di razionalizzazione della spesa derivante dalle consolidate sinergie tra Enti;
- che i Servizi Veterinari delle Aree Vaste dell’ASUR, durante l’espletamento delle proprie attività istituzionali, possono contribuire alla sensibilizzazione degli allevatori di animali destinati ai pascoli montani, nonché ai pascoli ricadenti nel territorio del Parco, senza aggravio di costi;
- che il Parco ha fra i suoi scopi istituzionali quelli riguardanti:
 - a) la conservazione di specie animali, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici;
 - b) integrazione tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare;

TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità del Protocollo

Il presente Protocollo d'intesa ha lo scopo di favorire forme di collaborazione tra gli Enti firmatari, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali, in settori di attività di servizio, di ricerca e di gestione di comune interesse e rappresenta il quadro di riferimento generale rispetto al quale potranno essere stabiliti accordi operativi in specifiche aree di intervento. Di volta in volta tali accordi potranno essere discussi e valutati da entrambe le parti, con il principale scopo di ottimizzare le rispettive risorse, genericamente intese.

ART. 2 - Ambiti di collaborazione

Sono oggetto di collaborazione tra gli Enti firmatari del presente Protocollo le attività riguardanti i

seguenti ambiti:

- a) igiene e sanità veterinaria, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi sanitari nelle popolazioni di fauna selvatica tutelata;
- b) accertamento danni al patrimonio zootecnico causati da predatori nel territorio del Parco;
- c) interventi su fauna selvatica in difficoltà e ritrovamento di carcasse di animali appartenenti alle specie selvatiche nel territorio del Parco;
- d) scambio di informazioni provenienti da eventuali referti e risultati di indagini ed approfondimenti diagnostici eseguiti su animali di cui alle lettere b) e c);
- e) controllo e gestione delle malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, in particolare quelle aventi carattere zoonosico;
- f) interventi finalizzati al controllo o alla tutela della fauna selvatica.

Gli ambiti di interesse riportati sopra potranno prevedere le seguenti attività:

- stesura di protocolli operativi di volta in volta concordati per i singoli interventi di cui ai precedenti punti del presente articolo;
- attività di divulgazione, educazione sanitaria e formazione;
- organizzazione di incontri, seminari, convegni e conferenze per approfondire specifici temi di interesse comune;
- organizzazione di corsi per “persone formate”, ai sensi dei Regolamenti CE n. 852 e 853/2004 per Selecontrollori iscritti in un Albo del Parco.

ART. 3 - Strumenti attuativi

Negli ambiti di comune interesse, il Parco e l'ASUR, previa rispettiva individuazione di un responsabile scientifico, definiscono specifici Accordi Operativi, nei quali vengono definiti i rispettivi compiti per la realizzazione integrata delle attività concordate. Nell'ambito delle collaborazioni di cui al presente Protocollo, qualora necessario, ciascun Ente concede la possibilità di accesso da parte del proprio personale alle strutture dell'altro, restando a proprio carico la relativa copertura assicurativa.

ART. 4 - Obblighi

Nell'espletamento delle attività comuni derivanti dal presente Protocollo, le parti si impegnano ad osservare ed a far osservare ai soggetti interessati alle medesime attività il segreto sulle informazioni, cognizioni e documenti dei quali vengano a conoscenza e, comunque, al trattamento dei dati, secondo i

principi della necessità, correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

ART. 5 - Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato previa formale determinazione dei contraenti.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo con preavviso di tre mesi.

ART. 6 - Aspetti finanziari

I singoli accordi operativi vengono concordati dai responsabili scientifici individuati dagli Enti firmatari del presente Protocollo e nei medesimi accordi viene regolamentato l'eventuale utilizzo di risorse finanziarie.

Art. 7 - Diritti di proprietà

Al compimento delle attività i risultati ottenuti ed i dati raccolti potranno essere oggetto di pubblicazione, salvo il rispetto di eventuali vincoli reciprocamente contratti e disposti al riguardo nell'accordo operativo di riferimento.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati delle collaborazioni vanno concordate di volta in volta dai responsabili scientifici individuati dagli Enti firmatari del presente Protocollo e devono recare l'indicazione delle parti che hanno condotto lo studio e di quelle che lo hanno finanziato.

I risultati che possono dare origine a brevetti sono da considerare di proprietà comune.

Art. 8 - Responsabilità

Ciascuno degli Enti risponde in proprio, in qualsiasi sede, per l'utilizzo che vorrà fare di informazioni o risultati ottenuti nell'ambito del presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Visso/Macerata, li

ENTE PARCO NAZIONALE
DEI MONTI SIBILLINI
Dr. Franco Perco

Per AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE
Il Direttore dell' Area Vasta n. 3
Dott. Enrico Bordoni